



## **Delibera della Giunta Regionale n. 389 del 09/09/2014**

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 8 - UOD Tutela e sicurezza lavoro Pol per immigraz e emig e inclus di sogg svan

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO ACCORDO STATO REGIONI E PROVINCE AUTONOME LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE ART. 4 D.LGS. N. 167 DEL 2011 - REP. ATTI N. 32/CSR DEL 20 FEBBRAIO 2014.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

### **PREMESSO**

- a) Che con D.G.R. n. 1001 del 30/12/2010 si è preso atto dell'Accordo quadro in materia di apprendistato professionalizzante tra Assessorato al Lavoro e parti sociali del 10/12/2010 e si sono approvati contenuti e relativi allegati;
- b) Che il D.Lgs 167/2011 all'art. 4 ha previsto che la formazione professionalizzante, interna alle aziende, sia integrata da quella di base e trasversale di competenza regionale;
- c) Che la L.R. 20/2012 "Testo Unico dell'Apprendistato della Regione Campania" ha disciplinato, per gli aspetti di competenza regionale, il contratto di apprendistato;
- d) Che l'art. 2 del Decreto Legge 28 giugno 2013 n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha stabilito che la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotti le Linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- e) Che con Deliberazione del 20 febbraio 2014 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha adottato le Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- f) Che il D.L. 20 marzo 2014, n. 34 ha sancito "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese";
- g) Che la Legge 16 maggio 2014, n. 78, pubblicata sulla GU n.114 del 19-5-2014, ha convertito in legge il D.L. 20 marzo 2014, n. 34 ha confermato la competenza regionale nell'erogazione della formazione di base e trasversale;

### **CONSIDERATO**

- a) Che la Deliberazione del 20 febbraio 2014 della Conferenza permanente Stato-Regioni ha stabilito che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire le disposizioni delle Linee guida adottate entro 6 mesi dalla data di approvazione delle stesse;
- b) Che la succitata Deliberazione del 20 febbraio 2014 della Conferenza Stato-Regioni ha previsto che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'offerta formativa per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione";
- c) Che tale offerta formativa è finanziata con le risorse nazionali assegnate annualmente alla Regione Campania dai Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

### **RITENUTO**

- a) di dover recepire, in attuazione alla Deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, le Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 167 del 2011;

- b) di dover stabilire che la disciplina dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali avverrà, mediante l'adozione di successivi atti amministrativi ed in attesa di definizione di cui al punto "5. Disposizioni finali" della citata Deliberazione del 20 febbraio 2014, entro il 31 dicembre 2014.

**VISTI**

- a) la D.G.R. n. 1001 del 30/12/2010;
- b) il D.Lgs 167/2011;
- c) la L.R. 20/2012;
- d) il D.L. n.76, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013;
- e) la Deliberazione Rep. Atti n. 32/CSR del 20/2/2014;
- f) il D.L. 20 marzo 2014, n. 34;
- g) la Legge 16 maggio 2014, n. 78;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

**DELIBERA**

1. di recepire, in attuazione alla Deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, le Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 167 del 2011;
2. di stabilire che la disciplina dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali avverrà, mediante l'adozione di successivi atti amministrativi ed in attesa di definizione di cui al punto "5. Disposizioni finali" della citata Deliberazione del 20 febbraio 2014, entro il 31 dicembre 2014.
3. di trasmettere il presente atto all'Assessore Lavoro, Formazione e Orientamento Professionale, Politiche dell'emigrazione e dell'immigrazione; al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche sociali; alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili; all'UOD n. 08, - Tutela e sicurezza del lavoro, Politiche per l'immigrazione ed emigrazione e dell'inclusione nel mondo del lavoro a favore dei soggetti svantaggiati – e al BURC per la pubblicazione.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Deliberazione concernente le Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

*Deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.*

Repertorio atti n. *32/csr* del 20 febbraio 2014

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 20 febbraio 2014

**PRESO ATTO** che l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 il quale ha previsto che la formazione professionalizzante, interna alle aziende, venga integrata dalla formazione sulle competenze di base e trasversali, di competenza regionale, nel limite delle risorse disponibili;

**VISTO** l'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 recante: "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", il quale ha stabilito che questa Conferenza adotti le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

**PRESO ATTO** che il comma 2 del citato articolo 2 prevede che possano, in particolare, essere adottate alcune disposizioni derogatorie del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

**CONSIDERATA** la necessità di adottare una disciplina dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in ragione della competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome in materia di formazione professionale, ha trasmesso con nota n. 4774/C9LAV/C9FP del 17 ottobre 2013, la proposta di Linee guida per l'apprendistato professionalizzante;

**CONSIDERATO** che detta proposta, con nota del 29 ottobre 2013, è stata inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze con richiesta di far pervenire le proprie valutazioni al fine della prosecuzione della relativa istruttoria;

**CONSIDERATO** che, al riguardo, il Ministero dell'economia e finanze, con nota n. 28147 del 4 dicembre 2013, ha reso noto di non avere osservazioni da formulare, mentre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 18 dicembre 2013, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla proposta di linee guida in parola;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'esame di detta proposta, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 29 gennaio 2014, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Regioni hanno concordato alcune modifiche al testo;

**CONSIDERATO** che, a seguito di detto incontro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 29/0000901/L del 14 febbraio 2014, ha inviato la versione definitiva della bozza di Linee guida in argomento che è stata diramata, il 17 febbraio 2014, alle Amministrazioni statali interessate ed alle Regioni ed alle Province autonome;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole alla deliberazione con la precisazione che la Regione Puglia, con riferimento al numero di ore dell'offerta informativa pubblica, intende applicare quanto previsto dalla propria legge regionale;

**ACQUISITO**, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

DELIBERA DI ADOTTARE LE SEGUENTI

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI  
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE  
(Art. 4 D. Lgs. n. 167 del 2011)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione.

**1. Offerta formativa pubblica: durata, contenuti e modalità di realizzazione**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che il limite delle risorse pubbliche disponibili su ciascun territorio per la predisposizione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali corrisponde al 50% del totale della quota parte ripartita annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto Direttoriale. Resta inteso che tale limite può essere implementato da risorse ulteriori che le Regioni e le Province autonome dovessero destinare a tale tipologia di interventi nella loro programmazione formativa.

Le amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, laddove esauriscano le risorse disponibili e per l'intero periodo di indisponibilità, ne garantiscono tracciabilità e comunicazione anche alle direzioni territoriali del lavoro quale causa esimente per le imprese dell'obbligo della formazione di base e trasversale.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

L'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile<sup>1</sup> per l'impresa e per l'apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:

- 120 ore, per gli apprendisti *privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;*
- 80 ore, per gli apprendisti *in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale<sup>2</sup>;*
- 40 ore, per gli apprendisti *in possesso di laurea o titolo almeno equivalente<sup>3</sup>.*

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:

1. *Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro<sup>4</sup>;*
2. *Organizzazione e qualità aziendale;*
3. *Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;*
4. *Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;*
5. *Competenze di base e trasversali;*
6. *Competenza digitale;*
7. *Competenze sociali e civiche;*
8. *Spirito di iniziativa e imprenditorialità;*
9. *Elementi di base della professione/mestiere.*

<sup>1</sup> Si intende per disponibile un'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente, che consenta all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

<sup>2</sup> Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2010, e del "Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università.

<sup>3</sup> Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.

<sup>4</sup> Può rientrare nei contenuti dell'offerta formativa pubblica anche la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale formazione costituisce credito formativo permanente.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

La formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati; si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.

La formazione può realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono disporre di "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo.

Le imprese devono almeno disporre:

- di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- di risorse umane con adeguate capacità e competenze.

## 2. Piano formativo individuale

Il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 167 del 2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

## 3. Registrazione della formazione

L'impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali.

In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione viene effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 recante: "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino". Il documento deve prevedere le informazioni personali dell'apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato.

Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

## 4. Aziende multilocalizzate

Le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale o, a seguito della piena operatività delle presenti linee guida<sup>5</sup> e, quindi, dell'uniformità in termini di durata e contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, le imprese multilocalizzate possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operative.

## 5. Disposizioni finali

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida entro 6 mesi dalla data di approvazione delle stesse.

<sup>5</sup> Vedi punto 5





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Inoltre, a seguito dell'approvazione delle presenti Linee Guida, verrà costituito un apposito gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, allo scopo di:

- Definire gli ambiti di applicazione della FAD anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni;
- Individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
- Definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda;
- Articolare, in coerenza con le indicazioni dell'OT Apprendistato di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 167 del 2011, in moduli coerenti con L'EQF, l'elenco delle competenze individuate all'articolo 1 delle presenti Linee Guida;
- Definire operativamente modalità omogenee per garantire uniformità nella tracciabilità e nella comunicazione dei periodi di indisponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, delle presenti Linee Guida.

## 6. Salvaguardia delle competenze delle Province autonome

In considerazione dell'articolazione dell'apprendistato e del suo ruolo nel mercato del lavoro locale restano ferme le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Il Segretario  
Roberto G. Marino



Il Presidente  
Graziano Delrio



## **Decreto Dirigenziale n. 161 del 22/10/2014**

Dipartimento 93

Oggetto dell'Atto:

Approvazione avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei candidati alla nomina di componente dell'organo di controllo o di revisore unico nelle società partecipate della Regione Campania, nelle fondazioni, associazioni o enti, comunque denominati, di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati di competenza della Giunta regionale.

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO:

- a) che, con decreto dirigenziale 1 agosto 2013, n. 90, come integrato dal decreto dirigenziale 1 ottobre 2013, n. 126, a firma del dirigente responsabile dell'ex. Area Generale di Coordinamento *Gabinetto del Presidente*, è stato approvato l'Avviso pubblico, per titoli, per la formazione di un Elenco regionale dei candidati alla nomina di componente dell'organo di controllo o di revisore unico nelle società partecipate della Regione Campania, nelle fondazioni, associazioni o enti, comunque denominati, di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati di competenza della Giunta Regionale (di seguito denominato Avviso);
- b) che l'art. 2 del citato Avviso stabilisce i requisiti di ammissione alla presentazione, indicando, in particolare, che l'iscrizione all'Elenco per lo svolgimento di mansioni connesse al ruolo di revisore unico è subordinata alla necessaria sussistenza di titoli di studio specifici e di una congiunta iscrizione ad albi professionali per ambiti funzionali, afferenti, da un lato, alla revisione legale, e, dall'altro, alle professioni di commercialista o di esperto contabile o di avvocato o di professore in materie degli ambiti disciplinari giuridico o economico;

## CONSIDERATO CHE

- a) al fine di realizzare una utile differenziazione delle competenze, l'Amministrazione regionale ha rilevato la necessità di distinguere, nell'ambito dell'Elenco unico indicato al punto a) della premessa, settori funzionali distinti, l'uno connesso alle attività dell'organo di controllo e di revisione contabile, l'altro legato alla revisione legale;
- b) i requisiti per l'iscrizione all'elenco unico possono essere diversificati, in ragione delle competenze e dei titoli di cui sia in possesso il richiedente;
- c) l'ammissione alla funzione di organo di controllo risulta strettamente connessa alle competenze economico-giuridiche di cui sono provvisti i professionisti dottori commercialisti – inclusi i ragionieri commercialisti transitati nell'albo unico dei dottori commercialisti e dei revisori contabili in forza del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, art. 61, comma 4 – gli esperti contabili, gli avvocati o i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche;
- d) l'ammissione alla funzione di organo di revisore legale o di revisore unico è necessariamente subordinata all'iscrizione nell'albo dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*), o alla iscrizione nel medesimo registro anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo;
- e) che, a seguito della riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, le competenze sono state funzionalmente redistribuite tra gli uffici di nuova istituzione;

VALUTATO che i soggetti già ad oggi iscritti nell'elenco regionale sono dotati di tutti i requisiti richiesti, sia per la funzione di organo di controllo che per la funzione di revisore legale e sono da confermare, pertanto, quali soggetti idonei all'espletamento delle attività di revisore unico;

## RILEVATO di

- a) dover approvare un nuovo Avviso pubblico, per titoli, per la formazione di un Elenco regionale dei candidati alla nomina di componente dell'organo di controllo o di revisore unico nelle società partecipate della Regione Campania, nelle fondazioni, associazioni o enti, comunque denominati, di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati di competenza della Giunta Regionale, mediante la previsione di requisiti differenziati per lo svolgimento delle funzioni di organo di controllo e delle funzioni di revisore legale;
- b) dover revocare, per l'effetto di cui al punto a), nonché per la redistribuzione delle funzioni agli Uffici, il decreto dirigenziale 1 agosto 2013, n. 90, come integrato dal decreto dirigenziale 1 ottobre 2013, n. 126, a firma del dirigente responsabile dell'ex. Area Generale di Coordinamento *Gabinetto del Presidente*;
- c) dover confermare nell'elenco regionale, sia per le funzioni di organo di controllo che per le funzioni di revisore legale, tutti i soggetti già dichiarati ad oggi idonei allo svolgimento delle attività di revisore unico;

- d) nominare responsabile del procedimento, il dott. Diego Vela, incardinato nella Segreteria di Giunta;

### DECRETA

per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di approvare l'allegato Avviso pubblico, per titoli, per la formazione di un Elenco regionale dei candidati alla nomina di componente dell'organo di controllo o di revisore unico nelle società partecipate della Regione Campania, nelle fondazioni, associazioni o enti, comunque denominati, di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati di competenza della Giunta Regionale, mediante la previsione di requisiti differenziati per lo svolgimento delle funzioni di organo di controllo e delle funzioni di revisore legale;
2. di revocare, per l'effetto di cui al punto 1, nonché per la redistribuzione delle funzioni agli Uffici, il decreto dirigenziale 1 agosto 2013, n. 90, come integrato dal decreto dirigenziale 1 ottobre 2013, n. 126, a firma del dirigente responsabile dell'ex. Area Generale di Coordinamento *Gabinetto del Presidente*;
3. di confermare nell'elenco regionale, sia per le funzioni di organo di controllo che per le funzioni di revisore legale, tutti i soggetti già dichiarati ad oggi idonei allo svolgimento delle attività di revisore unico;
4. di nominare responsabile del procedimento, il dott. Diego Vela, incardinato nella Segreteria di Giunta;
5. di inviare il presente atto agli Uffici del Capo di Gabinetto del Presidente e alla Segreteria della Giunta regionale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Giunta regionale sul portale istituzionale dell'Amministrazione.

DE SIMONE

**Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina di componente dell'organo di controllo o di revisore unico nelle società partecipate della Regione Campania, nelle fondazioni, associazioni o enti, comunque denominati, di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati di competenza della Giunta Regionale**

**Articolo 1**

*Natura dell'Avviso*

1. È indetto un avviso pubblico, per titoli, per la formazione di un Elenco regionale dei candidati alla nomina di componente dell'organo di controllo o di revisore unico nelle società partecipate della Regione Campania, nelle fondazioni, associazioni o enti, comunque denominati, di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati di competenza della Giunta Regionale.
2. La procedura garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi secondo i principi del vigente Statuto regionale.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente Avviso o di non procedere alla nomina o al conferimento degli incarichi in ragione di circostanze attualmente non valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in tutto o in parte, la nomina o il conferimento dell'incarico, senza che per l'interessato insorga alcuna pretesa o diritto.

**Articolo 2**

*Requisiti di ammissione alla presentazione della domanda*

1. Per la presentazione della domanda ai fini dell'inserimento nell'Elenco di cui all'art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
  - b. età non inferiore ad anni 18;
  - c. godimento dei diritti civili;
  - d. non essere stati esclusi dall'elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2. I cittadini di Paesi membri dell'Unione europea devono:
  - a. possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
  - b. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
  - c. avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. Possono presentare domanda per l'iscrizione nell'Elenco, per le funzioni di componente di organo di controllo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. alternativamente o cumulativamente:
    - i. iscrizione nell'albo dei commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei titoli individuati ai commi 3 e 4, art. 36, del d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34*), oppure dei titoli previsti per l'iscrizione, fino al 31/12/2007, all'Albo dei Ragionieri e periti commerciali, successivamente iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi di quanto disposto dal comma 4, art. 61, del suindicato d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
    - ii. iscrizione all'albo degli avvocati;
    - iii. professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche;

- b. anzianità continuativa di iscrizione al registro di cui alla precedente lett. a), sub i) e ii), non inferiore a cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
  - c. esperienza maturata, per almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, come componente di organi di controllo e vigilanza o revisore dei conti in società pubbliche o private, negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari.
  - d. alternativamente o cumulativamente al requisito sub c), aver ricoperto precedenti esperienze dirigenziali nella Pubblica Amministrazione, o, in alternativa, avere esperienze manageriali in società, anche pubbliche, di primaria importanza con particolare competenze in materia giuridica, finanziaria e gestione patrimoniale;
  - e. essere previamente autorizzati, se dipendenti pubblici, dall'amministrazione di appartenenza alla nomina o al conferimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).
4. I requisiti di cui al comma 3, lett. a), b), ed eventualmente e), nonché uno tra c) e d), non si intendono alternativi tra loro ma devono essere posseduti tutti contestualmente dal candidato al momento della presentazione della domanda e al momento della nomina o del conferimento dell'incarico.
  5. Le esperienze o lo svolgimento delle funzioni che i candidati devono avere ricoperto nelle aree riferite alle lett. c) e d) del comma 3 devono essere adeguatamente documentate, anche a mezzo di autocertificazione.
  6. Possono presentare domanda per l'iscrizione nell'Elenco, per le funzioni di revisore legale o di revisore unico, coloro che, oltre ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni di organo di controllo, siano iscritti da almeno due anni nel registro dei revisori legali, di cui al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*), o siano stati iscritti al medesimo registro anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo.
  7. Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda ed essere validi anche alla data della eventuale nomina o del conferimento dell'incarico.
  8. La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti, per ciascun ambito funzionale, comporta il rigetto della domanda di inserimento nell'Elenco ovvero, nel caso di perdita anche solo di uno dei requisiti successivamente alla data di inserimento, l'esclusione del candidato dall'Elenco.
  9. La perdita, in qualsiasi momento avvenga, di uno dei requisiti di ammissione deve essere immediatamente comunicata dal candidato o dal soggetto nominato o a cui sia stato attribuito l'incarico all'Amministrazione; la mancata comunicazione costituisce causa di cancellazione del candidato dall'Elenco, salve eventuali ulteriori conseguenze derivanti dalla legge.

### **Articolo 3**

#### ***Cause di esclusione e incompatibilità***

1. Non possono essere inseriti nell'Elenco o nominati coloro che si trovino nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui alla vigente normativa nazionale e regionale.
2. Non possono, comunque, essere nominati coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o che comportano decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 del codice civile.

#### **Articolo 4**

##### ***Modalità di scelta***

1. La verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità viene effettuata dagli Uffici della Segreteria di Giunta regionale.
2. All'esito della istruttoria, di cui al comma 1, si procederà all'inserimento del candidato in possesso dei requisiti prescritti nell'Elenco dei candidati.
3. La scelta finale del soggetto da nominare o cui attribuire l'incarico oggetto del presente Avviso avviene tra i candidati inseriti nell'Elenco sulla base della verifica istruttoria della sussistenza dei requisiti svolta dall'Ufficio di cui al precedente comma 1.
4. La nomina del candidato prescelto viene effettuata con atto del Presidente della Giunta regionale o della Giunta regionale, ovvero nelle altre modalità previste negli statuti delle società, fondazioni, associazioni o degli enti nei quali viene conferito l'incarico.
5. La nomina del candidato prescelto avviene, di norma, non prima dell'inizio del mese successivo a quello di inserimento nell'Elenco.
6. Al candidato prescelto, nelle more dell'intero periodo di durata della carica, non possono essere attribuiti incarichi analoghi in società partecipate della Regione Campania, in fondazioni, associazioni o enti, comunque denominati, di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati di competenza della Giunta Regionale diversi da quello in cui è avvenuta la nomina o è stato attribuito l'incarico.
7. Il rifiuto o l'indisponibilità del candidato prescelto alla nomina, all'assunzione dell'incarico o all'accettazione della carica costituisce causa di cancellazione dall'Elenco.

#### **Articolo 5**

##### ***Cancellazione dall'Elenco***

1. La decadenza o la revoca della nomina o dell'incarico devono essere comunicate immediatamente a cura del soggetto decaduto o a cui sia stato revocato l'incarico all'Amministrazione e comportano la cancellazione dall'Elenco regionale.
2. La cancellazione è disposta, oltre che per effetto della decadenza o revoca, anche per qualsiasi altra causa che l'Amministrazione ritenga costituire motivo di perdita del rapporto fiduciario con il soggetto nominato o incaricato.
3. La cancellazione disposta ai sensi dei commi 1 e 2 comporta che da tale data, per almeno 1 anno, l'Amministrazione non prenderà in esame le domande eventualmente presentate dal medesimo soggetto per l'inserimento nell'Elenco.
4. Nel caso di dimissioni, di impedimento temporaneo o permanente all'esercizio dell'incarico conferito, ovvero per qualsiasi altra causa di qualunque natura che impedisca o osti all'espletamento dello stesso, l'Amministrazione si riserva la facoltà, sulla base delle ragioni per cui siano state rassegnate le dimissioni, dei motivi che hanno determinato l'impedimento o che ostino all'espletamento dell'incarico, di disporre la cancellazione del soggetto dall'Elenco. In tale caso, per almeno 30 giorni dalla data di comunicazione della presenza di una delle suddette cause ovvero dal momento in cui l'Amministrazione ne venga a conoscenza, quest'ultima non prenderà in esame le domande eventualmente presentate dal medesimo soggetto per l'inserimento nell'Elenco.
5. Il candidato può chiedere e ottenere in qualsiasi momento la cancellazione dall'Elenco. Qualora il candidato chieda la cancellazione senza essere stato prescelto o avere ricevuto alcun incarico, l'Amministrazione si riserva di non prendere in esame alcuna nuova domanda di inserimento dal medesimo proposta per almeno 6 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione del candidato.

**Articolo 6*****Presentazione della domanda – Termine e modalità***

1. Le domande di ammissione all'inserimento nell'Elenco devono essere redatte in lingua italiana utilizzando la modulistica allegata (All. n. 1), reperibile altresì nel sito web della Giunta regionale della Campania alla posizione canale cittadini, primo piano.
2. La domanda di inserimento deve essere presentata, a pena di esclusione, a partire della data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, alla Giunta regionale della Campania, con una delle seguenti modalità alternative:
  - a. per via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: *segreteria.giunta@pec.regione.campania.it*; in tal caso dovrà essere inviata copia sottoscritta della domanda di inserimento in formato .pdf e farà fede la data di invio;
  - b. consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - in busta chiusa al protocollo della Segreteria della Giunta Regionale della Campania, Via Santa Lucia, n. 81 - 80132 Napoli;
  - c. spedizione per mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Segreteria della Giunta Regionale della Campania, Via Santa Lucia, n. 81 - 80132, Napoli.
3. Nel caso di consegna a mano o di spedizione per mezzo del servizio postale, sulla busta sigillata contenente la domanda deve essere indicato, a pena di inammissibilità, il mittente e la seguente dicitura: **“Avviso Elenco candidati per l'incarico di componente dell'organo di controllo o di revisore unico – Giunta regionale della Campania”**.
4. Nessun soggetto può presentare più di una domanda di inserimento nell'Elenco dei candidati.
5. Non saranno prese in considerazione le domande di inserimento presentate in modo difforme a quanto prescritto dal presente Avviso.
6. Nella domanda di ammissione il concorrente, nella consapevolezza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni, forma od usa atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità e dall'art. 75 dello stesso D.P.R. sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti a provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R., sotto la personale responsabilità, deve espressamente dichiarare, a pena di esclusione, quanto segue:
  - a. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza ed indirizzo presso il quale deve essergli inviata ogni comunicazione;
  - b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
  - c. se cittadino italiano, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione;
  - d. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche. In caso contrario devono essere specificate le condanne ed i procedimenti penali pendenti;
  - e. la non esclusione dall'elettorato attivo e la non destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione o il non licenziamento per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  - f. il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le finalità di gestione dell'Elenco, ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n.196 e successive modifiche.
7. La domanda, pena l'esclusione, deve recare in calce la firma autografa del candidato. Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata, nella domanda di inserimento hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8. Il candidato deve, in particolare, attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione e incompatibilità previste per l'inserimento o la nomina, ovvero, dichiarare l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità, esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se prescelto e nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina o di conferimento dell'incarico.
9. La domanda deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmata.
10. Alla domanda di inserimento, il candidato deve allegare in carta semplice, pena l'esclusione dall'Elenco, *curriculum vitae et studiorum* in formato europeo, siglato in ogni pagina e debitamente sottoscritto, corredato di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità delle informazioni contenute.
11. Nel caso in cui il candidato sia dipendente pubblico alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione dall'Elenco, copia dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza alla nomina o al conferimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. La presentazione di documentazione incompleta o non conforme a quanto disposto nel presente Avviso comporta la sospensione dell'iscrizione all'Elenco, salva successiva regolarizzazione su richiesta del funzionario responsabile del procedimento.
13. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti interessati in caso di nomina o conferimento di incarico, di produrre la documentazione probante le dichiarazioni rilasciate e di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
14. I requisiti richiesti devono essere posseduti sia al momento della presentazione delle domande di inserimento, sia al momento della nomina o dell'attribuzione dell'incarico.
15. L'Amministrazione trasmetterà le comunicazioni relative al presente Avviso mediante il prioritario ricorso al mezzo della posta elettronica certificata e, solo subordinatamente, con il ricorso alla posta ordinaria o raccomandata. Il richiedente deve indicare in modo esatto tutti i suoi recapiti e comunicarne tempestivamente le eventuali modificazioni intervenute successivamente alla presentazione della richiesta di candidatura.

### **Articolo 7**

#### ***Indennità e rimborso spese***

1. Ai candidati nominati e a quelli cui sia stato attribuito l'incarico, spetta, qualora previsto, e, comunque, nei limiti disposti dalla vigente normativa nazionale e regionale o degli atti di indirizzo della Giunta regionale, il compenso, l'indennità o la retribuzione annuale come stabilito dai singoli statuti o determinato dalla assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. È ammesso, nei limiti di legge o della normativa di riferimento, esclusivamente il rimborso per le spese strettamente necessarie e comunque pertinenti l'esercizio della funzione, debitamente documentate.
2. L'indennità, il compenso o la retribuzione e il rimborso per le spese di cui al precedente comma 1, sono comunque posti a carico dei bilanci delle rispettive società o enti presso i quali è effettuata la nomina o attribuito l'incarico.

### **Articolo 8**

#### ***Affidamento degli incarichi***

1. L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto di ottenere la nomina e/o l'attribuzione dell'incarico.

## **Articolo 9** ***Disposizioni finali***

1. Il presente Avviso costituisce *lex specialis* della domanda di inserimento nell'Elenco. La presentazione della domanda ai sensi del presente Avviso, pertanto, comporta l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute.
2. Il presente Avviso ha validità dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto dirigenziale di approvazione.
3. Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale *www.regione.campania.it*, unitamente a un modello tipo, utile agli interessati per una agevole compilazione della istanza di iscrizione nell'Elenco.
4. L'elenco dei candidati in possesso dei requisiti sarà pubblicato sul sito istituzionale *www.regione.campania.it* e aggiornato, in via ordinaria, con cadenza mensile.
5. La comunicazione ai soggetti esclusi dall'elenco sarà effettuata in via prioritaria a mezzo PEC o, alternativamente, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Oggetto: Comune di Cardito CF 80103860633 - BANDO DI GARA PER APPALTO DI SERVIZI DI IMPORTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 01/01/2015-30/06/2015" - CIG 5946720C93**

**1. ENTE APPALTANTE:**

Comune di Cardito – Struttura: Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili  
Piazza Garibaldi, n.1 – 80024 Cardito (NA) – Codice Fiscale 80103860633  
Telefono: 081 19301837  
Telefax 081 8340786  
E-mail: [cultura.cardito@asmepec.it](mailto:cultura.cardito@asmepec.it) [carditocultura@email.it](mailto:carditocultura@email.it)  
Sito Internet: <http://cardito.asmenet.it/>

**2. PROCEDURA DI GARA:**

procedura aperta. Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili n. 13 del 02/10/2014

**3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO**

**3.1 Luogo di esecuzione:** territorio del Comune di Cardito.

**3.2 Descrizione:** gestione del servizio di ristorazione scolastica comprensivo di servizio di preparazione, consegna e distribuzione dei pasti con legume "fresco-caldo" con il sistema della monoporzionatura per gli alunni delle scuole dell'infanzia statali, del territorio comunale (All. II B D.Lgs. n. 163/2006 CPV vocabolario comune per gli appalti 55524000-9

**3.3 Importo del servizio a base d'asta:** € 72.000,00 (IVA esclusa) – di cui 69.810,00 valore economico soggetto a ribasso d'asta ed € 2.190,00 costo per gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze non soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 86 comma 3ter del D.Lgs. n. 163/2006. **costo unitario a base d'asta del pasto pari a € 4,00 (euro quattro/00)** per un totale di presunti **n. 18000 pasti** riferiti alla durata dell'appalto. Non sono ammesse offerte in aumento.

**4. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE :**

D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;

**5. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE :**

il servizio si svolgerà dal 01/01/2015 al 30/06/2015. L'Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione.

**6. DOCUMENTAZIONE :**

il presente bando, il disciplinare di gara - contenente le norme integrative del bando e facente parte integrante dello stesso e relativi allegati e il capitolato, sono in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune <http://cardito.asmenet.it/>.

**7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, LINGUA, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE**

**7.1 Termine perentorio: ore 12,00 del giorno 27 ottobre 2014;**

**7.2 Indirizzo:** Comune di Cardito - UFFICIO PROTOCOLLO piazza Garibaldi, n.1 - 80024 - Cardito(NA) (orario di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e Martedì e Giovedì anche pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00).

**SI PRECISA CHE A PENA DI NON AMMISSIONE ALLA GARA, LE OFFERTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO ED ESCLUSIVAMENTE PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE, COME SOPRA INDICATO;**

**7.3 Lingua:** italiano;

**7.4 Modalità:** secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nel presente bando;

**7.5 Apertura offerte:**

Presso la sala lettura della Biblioteca Comunale al primo piano di Palazzo Mastrilli in piazza Garibaldi – 80024 Cardito (NA):

**Prima seduta pubblica**, apertura plico "Documentazione amministrativa" giorno **28 ottobre 2014 ore 10,00;**

**8. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** le sedute di gara pubbliche sono aperte al pubblico. Sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i titolari/legali rappresentanti dei concorrenti e i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi titolari/legali rappresentanti;

**9. CAUZIONE:**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 1.440,00, pari al 2% dell'ammontare complessivo presunto del contratto, costituita secondo le modalità stabilite dal disciplinare di gara.

**10. FINANZIAMENTO :** il servizio è finanziato con fondi propri del bilancio comunale.

**11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA :**

I concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/2006 nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 3, comma 7, D.P.R. 34/2000. In materia di consorzi si applica quanto chiarito nella determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 11 del 09/06/2004.

**12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:**

Per poter partecipare al presente appalto i concorrenti devono possedere adeguati requisiti in ordine a:

**12.1 capacità economica e finanziaria,** ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da dimostrarsi come previsto nel disciplinare allegato al presente bando di gara;

**12.2 capacità tecnica e professionale,** ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da dimostrarsi come previsto nel disciplinare allegato al presente bando di gara;

**13. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA :**

l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006).

**14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE :**

Sistema della procedura aperta con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'offerta con il prezzo più basso.

**15. VARIANTI :**

non sono ammesse offerte in variante.

**16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :**

Responsabile del Procedimento è la sig.ra. Carmela Sannino – istruttore direttivo del Comune di Cardito.

**18. ALTRE INFORMAZIONI :**

Per ulteriori informazioni e prescrizioni si rinvia al disciplinare di gara.

**17. PROCEDURE DI RICORSO :**

Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (art. 6, Legge n.1034/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (art. 9 D.P.R. n. 1199/71).

Cardito lì, 10/10/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Dir. Carmela Sannino)